

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 438

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCI, CRISTOFORI, DE CAROLIS, ANGELINI GIORDANO,  
BIONDI, CAPACCI, CRISTONI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

### Costituzione dell'Ente porto di Ravenna

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai opinione corrente che un Paese di trasformazione di materie prime e di prodotti semilavorati come l'Italia, per non compromettere le sue capacità di rimanere nel ristretto novero dei Paesi industrializzati, deve poter contare anche su un efficiente sistema integrato di trasporto. Peraltro, le particolari caratteristiche orografiche del Paese non possono non condizionare tale efficienza alla efficienza del suo sistema portuale. Ciò nonostante è a tutti voi noto lo stato di obsolescenza strutturale, organizzativa e gestionale che caratterizza i nostri porti, a cui si è sopperito con uno squilibrato sviluppo delle altre modalità di trasporto, in particolare con l'uso abnorme del mezzo gommato.

Tale situazione di arretratezza, di alti costi, di progressiva perdita di produttività e concorrenzialità si è maggiormente concentrata nei grandi porti, sedi di enti

portuali. Talché, già nel corso della VII legislatura, l'indagine conoscitiva promossa dal Senato della Repubblica ebbe a evidenziare con chiarezza la netta involuzione subita dagli enti portuali appunto imputabile in parte non trascurabile al prevalere di situazioni caratterizzate da « elefantiasi burocratiche, da incapacità imprenditoriali e da tensioni conflittuali esasperate », tali da sviluppare « fattori di rigidità e di pesantezza nella gestione delle attività portuali, le quali, per converso, erano e sono investite da profondi mutamenti tecnologici aziendali e sociali ».

Contestualmente, la stessa indagine rilevò che presso altri porti di più limitate dimensioni, nei quali non erano presenti forme gestionali organizzative simili a quelle sopracitate, si sono sviluppati modelli operativi più snelli, anche per il nascente di proficue forme di collaborazione

tra i diversi soggetti portuali e del trasporto operanti in ambito portuale.

Di qui la crescita di detti porti che, nonostante l'iniziale deficienza tecnologico-operativa, nel tempo hanno conquistato efficienza e rapidità di servizio, determinata non solamente da una tariffa più bassa, ma da una serie di efficienti meccanismi organizzativi.

Tutto ciò considerato, l'indagine concludeva evidenziando l'esigenza di trasformare radicalmente gli enti da « organismi pletorici in cui prevalgono aspetti politico-burocratici, in strumenti promozionali, di programmazione e di controllo, dotati di autonomia, capaci di promuovere e coordinare l'attività portuale e di partecipare alla coordinazione del trasporto in generale attraverso strumenti democratici e unitari e con l'impiego di quadri dirigenti scelti in base a criteri di effettiva professionalità ».

Nel corso di questi anni, tali concetti sono stati ampliati, verificati e codificati in un susseguirsi di dibattiti, convegni, incontri, iniziative parlamentari, dando luogo ad una vasta letteratura che ha trovato spazio e riscontro anche nel provvedimento fondamentale in termini di programmazione del trasporto del Paese, approvato dal Governo con decreto presidenziale del 10 aprile 1986, e cioè il piano generale dei trasporti.

Ebbene, il piano propone la creazione di otto sistemi portuali « intesi non come meri aggregati amministrativi di settore, ma come complessi economico-territoriali che — imperniati sul porto in quanto terminale fondamentale — realizzano un modello organico di offerta di trasporto con integrazione mare-strada-ferrovia-idrovia-aereo in termini di strategia produttiva globale ».

E poiché per tali sistemi dovranno essere fissati i nuovi criteri di gestione, in altra parte del piano, è affermata la necessità di ridisegnare un « modello di gestione in termini di economicità e di dinamismo gestionale in un quadro di riforma generale degli ordinamenti oggi differenziati fra i vari enti portuali » che tenga conto della « evoluzione, sia dei

compiti di detti organismi portuali, sia delle tendenze verso strutture di tipo aziendale, sicuramente più idonee ad assicurare il soddisfacimento delle innovazioni quantitative e qualitative della domanda di servizio portuale ».

Viene pertanto auspicata « una riforma legislativa, volta al riequilibrio dei momenti gestionali con la separazione delle funzioni pubbliche di promozione, programmazione, disciplina e controllo, di competenza del soggetto pubblico di governo di ogni singolo sistema, da quella di conduzione imprenditoriale da parte di organismi operativi a livello di singolo scalo ».

È sulla scorta di tale quadro di riferimento e nel rigoroso ambito delle opzioni politiche, economiche e sociali in esso disegnate che si muove la proposta di istituzione dell'Ente porto di Ravenna che pure, a prima vista, potrebbe sembrare anacronistica, anche solo rispetto allo stesso dibattito in ordine alle gestioni portuali in atto nel Paese.

A ben vedere, invece, essa — prendendo le mosse da una situazione storico-geografica affatto particolare, che ha consentito la crescita di una realtà portuale universalmente portata ad esempio, almeno finora, per l'efficienza e la concorrenzialità — in sé contiene tutti gli elementi indispensabili per la costituzione di un sistema organizzativo gestionale portuale quale quello auspicato dal piano.

Non è quindi casuale, né dettata da contingenti motivi di convenienze localistiche, la singolare circostanza che il provvedimento abbia l'unanime ed incondizionato consenso di tutte le forze politiche, sociali ed economiche della città e della provincia di Ravenna, nonché della stessa regione Emilia-Romagna, del cui piano dei trasporti rappresenta anzi un fondamentale cardine.

Essa, infatti, è il frutto di un approfondito e democratico confronto fra tutti i soggetti interessati che hanno potuto usufruire positivamente e tenere nel dovuto conto delle linee generali di convergenza che, nel corso di questi ultimi anni, andavano contestualmente scatu-

rendo dal dibattito intervenuto sia in sede tecnica che politica fra i responsabili nazionali del comparto dei trasporti e dei porti in particolare.

Considerate quindi le scelte gestionali contenute nel provvedimento e le motivazioni profonde che lo hanno generato, l'istituzione dell'Ente porto a Ravenna può rappresentare nello scenario portuale nazionale il primo concreto, operativo passo per la riforma dell'intero sistema, favorito — tra l'altro — dalla positiva e particolare circostanza che in questo porto non si debbono sradicare abitudini, pregiudizi, equilibri più o meno instabili o risolvere conflitti di competenze, ovvero assegnare o togliere attribuzioni o poteri.

Talché qui prima e meglio che altrove, è possibile costruire *ex novo* un modello di organizzazione e gestione, all'interno del quale sia rispettata principalmente l'idea guida della netta separazione fra l'indispensabile (e fin qui mancante nel porto) momento di gestione del territorio — con tutte le sue implicazioni in termini di promozione, programmazione e controllo — e il momento, invece, della gestione del traffico affidato a tutti i soggetti pubblici e privati che siano in grado di garantire un sufficiente livello di imprenditorialità.

Pertanto, con l'approvazione di questo provvedimento, il Parlamento, che si è fino ad oggi dedicato ai problemi del settore portuale spesso condizionato da situazioni di emergenza e di crisi, può riacquistare il suo costituzionale ruolo di promotore di riforme legislative, consentendo al porto di Ravenna di non essere più considerato una « felice anomalia », ma un modello, non teorico, ma operante nella realtà, di un nuovo sistema portuale nazionale, volto finalmente non più alla disperata ricerca della propria sopravvivenza quale che sia, ma all'offerta di un servizio economico, autogestito ed autosufficiente che, coordinato con le altre modalità di trasporto, possa consentire alle strutture produttive del nostro Paese di superare il « gap » di concorrenzialità su di esse gravante a causa della maggiore efficienza dei sistemi di trasporto dei Paesi nostri concorrenti.

Da questa base di impostazione è derivata la seguente articolazione.

L'articolo 1 prevede la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna, fissandone la denominazione, la sede legale ed amministrativa; precisa, poi, la natura dell'Ente, qualificandolo Ente pubblico economico, e lo dota di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed organizzativa, pur nell'ambito delle attribuzioni conferite dalla presente legge; lo stesso articolo determina, inoltre, la durata di vita dell'Ente in sessanta anni e lo sottopone alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

L'articolo 2 stabilisce i compiti dell'Ente, finalizzati allo sviluppo del porto di Ravenna, i cui servizi dovranno essere pubblici, oltre che economici e produttivi; fra i compiti viene evidenziata in particolare, la promozione di tutte quelle attività connesse con il traffico del porto.

L'articolo 3 indica le aree ricomprese nella circoscrizione dell'Ente, la cui acquisizione dovrà essere disposta con provvedimento del Ministero della marina mercantile, dopo che lo stesso avrà provveduto con proprio decreto a definire la circoscrizione medesima.

Con l'articolo 4 viene costituito il comprensorio di sviluppo del porto, stabilendo che le aree relative devono essere individuate con decreto del Ministero della marina mercantile su proposta dell'Ente.

L'articolo 5 fissa le attribuzioni dell'Ente porto, escludendo in modo specifico la gestione diretta delle operazioni portuali.

Con l'articolo 6 si stabiliscono le fonti di finanziamento dell'Ente porto, nonché la costituzione di un patrimonio immobiliare acquisito a titolo oneroso; si prevede, altresì, l'istituzione di una commissione per la definizione degli indennizzi ai proprietari delle aree acquistate.

L'articolo 7 conferisce all'Ente, nell'ambito del proprio comprensorio, poteri di programmazione urbanistica, ivi compreso il potere di esproprio delle aree idonee alla realizzazione delle iniziative.

L'articolo 8 determina gli organi dell'Ente.

Con l'articolo 9 si statuiscono il sistema di nomina del presidente, la durata dell'incarico ed i criteri della scelta; si dispone, inoltre, che il comandante del porto di Ravenna è invece presidente di diritto.

L'articolo 10 fissa i compiti del presidente.

Con l'articolo 11 si indicano i componenti del consiglio di amministrazione, da nominare con decreto del Ministro della marina mercantile; si determina, poi, la durata in carica dell'organo ed i suoi poteri deliberativi nell'ambito delle materie ad esso attribuite.

L'articolo 12 individua le modalità di nomina dei revisori dei conti, precisando, nel contempo, la composizione del collegio e la sua durata in carica.

L'articolo 13 crea la figura del direttore generale e ne definisce le funzioni.

Con l'articolo 14 si dispone che le deliberazioni fondamentali del consiglio di amministrazione, quali i bilanci, l'indirizzo generale dell'Ente, eccetera, devono essere inviate in tempi prefissati al Ministero della marina mercantile, introducendo per il controllo su detti atti la procedura del silenzio-assenso.

L'articolo 15 mira a trasferire all'Ente alcune attribuzioni statuali in materia di opere marittime, proprie sia del Ministero dei lavori pubblici che del Genio civile; il medesimo articolo istituisce la figura del revisore tecnico, da scegliersi fra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici su designazione del Ministero, con funzione di controllo sull'esecuzione delle opere suddette.

L'articolo 16 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 17 istituisce la Conferenza consultiva di produzione annuale.

L'articolo 18, quale norma transitoria, regola i tempi di nomina del primo consiglio di amministrazione.

L'articolo 19 prevede l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di un apposito regolamento idoneo a disciplinare le attribuzioni dell'Ente porto e la organizzazione interna.

L'articolo 20 riguardo alle modalità di consegna all'Ente delle aree, beni ed opere portuali di proprietà dello Stato, fa riferimento a quanto previsto all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice di navigazione.

Con l'articolo 21 si provvede alla classificazione del porto di Ravenna.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Denominazione e natura).*

1. È costituito l'Ente autonomo del porto di Ravenna, con sede legale e amministrazione in Ravenna.

2. Esso è ente pubblico economico; nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla presente legge è dotato di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e organizzativa.

3. È sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

4. La durata è fissata in sessanta anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

*(Compiti dell'Ente).*

1. L'Ente ha i seguenti compiti:

a) promuovere lo sviluppo del porto di Ravenna, assicurando il carattere pubblico dei servizi e perseguendo quanto occorre per conferire il massimo di economicità e di produttività ai servizi medesimi;

b) promuovere lo sviluppo delle attività connesse con il traffico del porto di Ravenna.

## ART. 3.

*(Circoscrizione).*

1. La circoscrizione dell'Ente da definirsi con decreto del Ministero della marina mercantile, comprende le aree del demanio marittimo, gli specchi acquei compresi nel canale Corsini e le dighe foranee.

2. Sono acquisiti al demanio marittimo le aree e le banchine sino ad una profondità di 20 metri nelle zone attrezzate.

zate e di 50 metri nelle altre zone, secondo l'articolo 822 del codice civile, l'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e l'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713.

3. L'acquisizione è disposta con provvedimento del Ministero della marina mercantile.

#### ART. 4.

*(Compensorio di sviluppo dell'Ente del porto).*

1. Il compensorio di sviluppo dell'Ente del porto è formato dalle aree ubicate nelle adiacenze della circoscrizione portuale di cui al precedente articolo 3 e che sono individuate, in armonia con le previsioni dei piani regolatori comunale e regionale con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dell'Ente.

2. Fanno altresì parte del compensorio le aree che saranno trasferite all'Ente, in conformità delle previsioni indicate al successivo articolo 6.

#### ART. 5.

*(Attribuzioni dell'Ente).*

1. L'amministrazione dell'Ente è attuata dall'Ente mediante l'attività di pianificazione, coordinamento, controllo e promozione dei servizi connessi con le operazioni marittime e portuali, con esclusione della gestione diretta delle operazioni portuali.

2. Per l'attuazione dei compiti definiti dal precedente articolo 2 l'Ente impiega i mezzi di cui dispone, comprese le erogazioni finanziarie pubbliche e private per scopi generali o per grandi infrastrutture ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) studia, promuovere e adotta, d'intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel

porto di Ravenna, nonché l'integrazione dei diversi modi di trasporto con l'entroterra;

b) elabora e propone, d'intesa con la Regione, gli enti locali interessati e le amministrazioni interessate, il piano regolatore del porto, sulla base del piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando le priorità dell'attuazione delle nuove opere e degli impianti, nonché i necessari provvedimenti di esproprio da adottare;

c) partecipa alla elaborazione del Piano regionale dei trasporti;

d) provvede direttamente o mediante affidamento a terzi alla progettazione di tutte le opere marittime e portuali, nonché di tutte le altre opere in generale che siano previste dai piani regolatori indicati al precedente articolo 2. L'esecuzione dei lavori e delle opere di interesse marittimo e portuale nell'ambito del comprensorio di sviluppo dell'Ente e di quelli previsti dai piani regolatori del porto è affidata dalle amministrazioni interessate in concessione all'Ente portuale;

e) amministra, nell'ambito della circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli specchi acquei e gli accosti con tutte le attribuzioni previste dal vigente codice della navigazione, ivi compresa la competenza esclusiva nel rilascio delle concessioni e la determinazione dei piani relativi;

f) programma il ciclo delle operazioni portuali regolamentandone il lavoro, esplicando, nell'ambito della circoscrizione e con l'assistenza di un consiglio del lavoro tutte le attribuzioni che, nella materia del lavoro portuale, il vigente codice della navigazione conferisce agli organi periferici dell'Amministrazione della marina mercantile, con potere di vigilanza e disciplina, nonché di determinazione delle tariffe nei confronti sia dei lavoratori che degli imprenditori. Il lavoro portuale nella circoscrizione, individuata come indicato all'articolo 3, è regolato dalle disposizioni di legge vigenti;

g) promuove la meccanizzazione delle operazioni portuali e la produttività delle relative strutture;

h) sovrintende e disciplina l'esercizio delle operazioni portuali, da parte delle imprese, e determina le relative tariffe;

i) promuove e provvede alla esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nell'ambito della circoscrizione, a totale carico dello Stato;

l) promuove, d'intesa con la Regione, gli enti locali e le amministrazioni interessate, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie del porto con l'entroterra regionale e nazionale;

m) promuove, d'intesa con le amministrazioni interessate, o stipula con le medesime, convenzioni per agevolazioni tariffarie nel trasporto ferroviario, stradale ed aereo;

n) coordina, nell'ambito della circoscrizione, l'attività di organi pubblici e di privati che attendono a servizi o svolgono attività interessanti il porto, al fine di garantire alle operazioni condizioni di sicurezza, economicità e celerità;

o) esercita tutte quelle altre attribuzioni che non siano espressamente conferite dalla legge ad altri enti pubblici, quando il loro esercizio sia necessario per l'assolvimento dei compiti istituzionali indicati all'articolo 2.

#### ART. 6.

*(Finanze e patrimonio).*

1. Per l'assolvimento dei compiti di istituto l'Ente ha a sua disposizione e amministra:

a) un fondo di dotazione da utilizzare per gli investimenti produttivi;

b) i contributi ordinari e straordinari dello Stato, della regione Emilia-Romagna, della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Ravenna e della Comunità economica europea;



c) i proventi delle tasse sulle merci, nonché di quelle di ancoraggio nelle misure corrispondenti alle quote spettanti, in base alle vigenti disposizioni di legge, agli altri enti portuali;

d) i canoni derivanti dalle concessioni per l'uso di beni demaniali marittimi, assentite nell'ambito della circoscrizione, nonché i ricavati da locazioni ed alienazione di beni patrimoniali sia mobili che immobili;

e) i fondi ricavati da mutui, prestiti obbligazionari o da altre operazioni finanziarie;

f) i canoni derivanti dalle concessioni per l'esercizio di servizi portuali;

g) le somme attribuite all'Ente in virtù di successioni testamentarie, legali, donazioni, obbligazioni valutarie nonché ad altro titolo.

2. Fanno altresì parte del patrimonio dell'Ente, con facoltà di alienazione secondo le disposizioni del codice civile, tutti i beni acquisiti in proprietà nonché i beni mobili, quali impianti, attrezzi, macchinari ed altri mezzi meccanici posti ad arredo dei beni demaniali marittimi compresi nella circoscrizione.

3. L'Ente sarà dotato di un proprio patrimonio immobiliare che sarà costituito acquisendo a titolo oneroso tutte le aree di proprietà comunale in sinistra e destra del canale Corsini comprese nel confine del comprensorio di sviluppo dell'Ente nonché le aree non banchinate e non attrezzate della SAPIR - Porto internodale di Ravenna S.p.A., comprese tra la riva destra del canale Corsini e la riva sinistra del canale Piomboni (destra Trattaroli) con l'esclusione dei terreni compresi tra il canale navigabile Piomboni e il prolungamento della via Classicana per un fronte sull'acqua di settecento metri dall'attuale base SAIPEM.

4. L'indennizzo ai legittimi proprietari verrà definito da una commissione presieduta da un avvocato dello Stato e composta da un rappresentante del Ministero delle finanze e da un rappresentante designato congiuntamente dalla regione Emi-

lia-Romagna, dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Ravenna.

5. Le suddette aree, che costituiranno demanio marittimo indispensabile, verranno utilizzate dall'Ente con le modalità indicate all'articolo successivo.

#### ART. 7.

*(Programmazione urbanistica).*

1. All'Ente vengono attribuiti poteri di programmazione urbanistica nell'ambito del proprio comprensorio di sviluppo.

2. La zonizzazione delle aree, sia private che pubbliche, comprese in tale ambito è attuata mediante la redazione di piani unitari di intervento che prevedono l'uso delle medesime e le opere di iniziativa pubblica e privata che dovranno essere realizzate in conformità alle previsioni del piano regolatore del porto.

3. L'Ente stabilirà i tempi e le modalità di attuazione dei programmi di intervento.

4. Qualora i proprietari non realizzino l'intervento previsto entro i termini indicati, l'Ente ha facoltà di espropriare le aree relative per cederle in proprietà o concessione a coloro che si impegneranno ad effettuare le iniziative programmate.

#### ART. 8.

*(Organi).*

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il vice presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

#### ART. 9.

*(Presidente e vice presidente).*

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile, di intesa con il presidente della

regione Emilia-Romagna e sentito il Consiglio dei ministri.

2. Egli dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente sarà scelto sulla base di una terna di nominativi espressa dal comune di Ravenna, dalla provincia di Ravenna e dalla Camera di commercio di Ravenna.

4. Se è nominato presidente dell'Ente un funzionario dello Stato o di un ente pubblico, egli deve essere collocato in aspettativa, per il periodo di durata dell'incarico, con le modalità di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

5. Il comandante del porto di Ravenna è vice presidente per diritto. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

6. Al presidente è corrisposta una indennità annua, da porsi a carico del bilancio dell'Ente, determinata ai sensi della legge.

#### ART. 10.

##### *(Compiti del presidente).*

1. Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni di questo ultimo e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'Ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

2. Emette ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nelle materie di attribuzione dell'Ente e può richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione. Per le infrazioni alle ordinanze si applicano le disposizioni del codice della navigazione. Per le esigenze di funzionamento dell'Ente, il presidente può autorizzare nei limiti di bilancio spese non eccedenti per ogni voce l'importo di cinque milioni di lire.

3. Il presidente nomina il consiglio del lavoro.

## ART. 11.

*(Consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione è nominato per designazione con decreto del Ministro della marina mercantile ed è così composto:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il vice presidente dell'Ente;
- c) un rappresentante del comune di Ravenna;
- d) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Ravenna;
- e) un esperto nominato dalla regione Emilia-Romagna;
- f) un rappresentante della Camera di commercio di Ravenna;
- g) un rappresentante della Compagnia portuale di Ravenna;
- h) un rappresentante dell'utenza portuale designato a rotazione dalle rispettive organizzazioni locali;
- i) un rappresentante dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, del tesoro, il direttore compartimentale dell'Ente delle ferrovie dello Stato.

2. Il consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. I membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica sino alla fine del quinquennio in corso.

3. Il consiglio di amministrazione delibera sull'indirizzo generale dell'Ente nonché su tutte le materie formanti oggetto delle attribuzioni di quest'ultimo, inclusa l'approvazione dei bilanci.

4. Il consiglio di amministrazione può delegare il presidente per il compimento di specifici atti deliberativi, e lo autorizza a stare in giudizio.

5. Si riunisce in sessione ordinaria una volta al mese e può essere convocato in via straordinaria dal presidente e per iniziativa di un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve pervenire

agli interessati almeno cinque giorni liberi, ridotti a due in caso di urgenza, prima della data fissata per la riunione. Le sedute del consiglio sono valide se intervengono almeno la metà più uno dei membri. Nella seconda convocazione, da farsi non meno di un'ora dopo la precedente e non oltre otto giorni dalla stessa, le deliberazioni sono adottate a maggioranza: in caso di parità la votazione è ripetuta; in caso di parità ulteriore prevale il voto del presidente. Il consiglio può essere sciolto in caso di ripetuta rilevata violazione degli obblighi imposti dalla presente legge o di prolungata inerzia. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile.

6. Lo stesso decreto fisserà il termine per la costituzione del nuovo consiglio e nominerà un commissario straordinario. Ai membri del consiglio è corrisposto un gettone di presenza nella misura fissata da un decreto del Ministero della marina mercantile.

#### ART. 12.

*(Revisori dei conti).*

1. Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Ente è effettuato, in conformità alle norme vigenti nella materia per le società per azioni, da un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e composto da tre membri effettivi e due supplenti, nel modo seguente:

a) un membro effettivo con funzioni di presidente, designato dal Ministero del tesoro;

b) un membro effettivo designato dal Ministero della marina mercantile;

c) un membro effettivo designato dal comune di Ravenna;

d) un membro supplente designato dal Ministero del tesoro;

e) un membro supplente designato dall'amministrazione provinciale di Ravenna.

2. Il collegio dura in carica cinque anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

3. I revisori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione.

ART. 13.

*(Direttore generale).*

1. Capo dei servizi esecutivi dell'Ente è il direttore generale.

2. Questi è nominato dal consiglio di amministrazione e partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle riunioni del consiglio medesimo.

ART. 14.

*(Atti soggetti a controllo).*

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi per oggetto i bilanci, la definizione dell'indirizzo generale dell'Ente e il piano regolatore portuale e relative varianti devono essere inviate entro quindici giorni al Ministero della marina mercantile.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

3. Decorso il termine di sessanta giorni per i bilanci e di quindici giorni per le altre materie indicate al comma 1, le deliberazioni si intendono approvate.

ART. 15.

*(Revisore tecnico).*

1. Le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici nonché all'Ufficio del genio civile per le opere marittime nella materia dell'approvazione dei progetti, nonché della esecuzione di opere marittime e portuali, sia a carico dello Stato che di altre amministrazioni o dell'Ente medesimo, sono trasferite all'Ente. Per la loro esecuzione il consiglio di amministrazione si avvale di un funzionario dello Stato in qualità di revisore tecnico.

2. Il revisore tecnico, scelto tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, viene designato dal Ministero dei lavori pubblici ed è comandato a prestare servizio presso l'Ente ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 16.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire due miliardi per la gestione ed in lire dieci miliardi annui, per cinque anni, per il pagamento degli indennizzi di esproprio e per la realizzazione delle opere infrastrutturali, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

*(Conferenza consultiva di produzione).*

1. Nel porto di Ravenna è istituita la Conferenza consultiva di produzione annuale.

2. Essa è costituita da delegati dei lavoratori portuali, dai rappresentanti dell'utenza e delle istituzioni elettive. Discute la relazione del presidente dell'Ente sull'andamento produttivo ed organizzativo del porto, sugli orientamenti e i programmi dell'Ente.

ART. 18.

*(Nomina del primo consiglio di amministrazione).*

1. Il primo consiglio di amministrazione sarà nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 19.

*(Regolamento dell'Ente).*

Le modalità applicative delle attribuzioni conferite dalla presente legge all'Ente, nonché le norme di organizzazione, incluso lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, sono stabiliti con apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

## ART. 20.

*(Aree, beni e opere portuali).*

1. Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della circoscrizione, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi portuali di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'Ente con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

## ART. 21.

*(Classificazione del porto).*

1. Il porto di Ravenna è classificato nella prima classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali a norma del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

2. Al riparto delle spese di qualunque natura occorrenti al porto stesso è provveduto con separato provvedimento a norma del testo unico di cui al comma 1.